

# Commento relativo all' ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)

---

## I. Situazione iniziale

Con la revisione totale della legislazione sulle derrate alimentari entrata in vigore il 1° maggio 2017, il diritto svizzero viene adeguato allo stato più recente del diritto UE. Allo stesso tempo la revisione totale mira ad eliminare gli errori commessi nell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI sui requisiti igienici.

## II. Commento relativo alle singole disposizioni

### Allegato 1 numero 2.1.3

Al numero 2.1.3 nella colonna nei valori n deve essere eliminata la nota a piè di pagina, visto che nell'ORI non può esserci un rimando a un'istruzione dell'USAV.

L'USAV elaborerà per il settore una lettera informativa nella quale saranno descritti metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato 1 e altrettanto ammessi (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 67 cpv. 3 ORI). Questa includerà anche le procedure di campionatura.

### Allegato 1 parte 2 numero 2.1.6: criterio di igiene del processo per *Campylobacter*

Con l'entrata in vigore, il 1° maggio 2017, del nuovo diritto alimentare, la Svizzera ha introdotto un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter*, per il quale secondo l'allegato 1 parte 2 numero 2.1.6 si applica un termine transitorio fino al 30 aprile 2018 (art. 74 ORI). Anche alla presente modifica si applica il termine transitorio esistente.

Poco dopo la Svizzera, anche l'UE ha definito un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter*<sup>1</sup>, anche se con criteri leggermente diversi da quelli dell'ordinanza sui requisiti igienici. Per limitare l'onere per le aziende di macellazione del pollame, il piano di campionatura per il criterio di igiene del processo per il *Campylobacter* dovrebbe basarsi sullo stesso programma di verifica del piano di campionatura per la salmonella nelle carcasse di pollame. Per tale motivo, i campioni di pelle del collo prelevati per verificare il rispetto del criterio di igiene del processo della salmonella nel pollame dovrebbero essere utilizzati anche per le analisi del *Campylobacter*. Il criterio di igiene del processo dell'UE è più facile da attuare per le aziende, visto che prevede solo il prelievo di pelle del collo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1495 della Commissione, del 23 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne; GU L 218 del 24.08.2017, pag. 1.

Come già comunicato alle cerchie interessate, questa revisione dell'ordinanza sui requisiti igienici intende riprendere le prescrizioni del diritto UE e dunque adattare il criterio di igiene del processo svizzero a quello dell'UE.

Arginare il *Campylobacter* resta un compito difficile, in quanto la trasmissione verticale non è un grosso fattore di rischio e per escludere un'infezione dei polli da ingrasso con l'agente patogeno tutto dipende dall'efficacia delle misure di biosicurezza. Per tale motivo l'UE ha preso in considerazione una procedura a tappe con un inasprimento graduale dei criteri di igiene del processo. Entro il 2025 si prevede di ridurre gradualmente il valore c da 20 a 10. Questa procedura viene ripresa in Svizzera (cfr. allegato 1 parte 2 numero 2.1.6 e relativa nota sul valore c).

Il recepimento dei criteri di igiene del processo UE mira ad assicurare l'equivalenza delle disposizioni legali con l'UE nell'ambito dell'Accordo veterinario con l'UE e ad assicurare una migliore comparabilità dei dati.

È previsto che l'USAV elabori per il settore una lettera informativa nella quale saranno descritti metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato 1 e altrettanto ammessi (cfr. Art. 5 cpv. 2 e art. 67 cpv. 3 ORI). Tale lettera includerà anche le procedure di campionatura.

#### **Allegato 1 parte 2 numero 2.2.3 e 2.2.4**

Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco. Due colonne incomplete («Fase di applicazione del criterio» e «Misure in caso di risultati insoddisfacenti») sono state completate con il testo corrispondente.

#### **Allegato 1 parte 3 numero 3.2**

Nell'intera tabella si continua con la numerazione.

Al numero 6 il rimando non deve essere a A4 e A5, bensì ai numeri 3.2.4. e 3.2.5.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **3. Ripercussioni per l'economia**

Il criterio di igiene del processo dell'UE per il *Campylobacter* è più facile da attuare per le aziende, visto che prevede solo il prelievo di pelle del collo.

#### **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il recepimento dei criteri di igiene del processo dell'UE per il *Campylobacter* assicurano l'equivalenza del diritto svizzero con quello UE nell'ambito dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (si veda l'allegato 11 del suddetto accordo). Non sussiste un conflitto con gli impegni internazionali della Svizzera.

---

<sup>2</sup> RS 0.916.026.81